



**CITTÀ DI JESOLO**



**SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

**POLIZIA LOCALE E MESSI**

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE  
NUMERO 65 DEL 16/04/2024**

**OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ E DELLA SOSTA SU VIA  
OLANDA, CIV. 172 (EX HOTEL JADRAN) PER OCCUPAZIONE DI CANTIERE.**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

**Premesso** che via Olanda è strada a doppio senso di circolazione, classificata STRADA URBANA DI QUARTIERE ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera E) del D.lgs. 285/92 e ricompresa nella delimitazione del centro abitato operata, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92, con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019;

**Constatato** che sul lato sud della via, in corrispondenza del perimetro dell'ex hotel Jadranan, sarà operato un restringimento della carreggiata, finalizzato alla messa in sicurezza del cantiere durante le opere di demolizione del fabbricato ivi esistente;

**Considerato** che il suindicato restringimento:

- manterrà libero un corridoio veicolare della larghezza di m. 4,05;
- comporterà l'interruzione dell'adiacente marciapiede;
- interesserà l'area di intersezione con via Leida;

**Visto**

- la concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche n. 2024/97 del 08/04/2024 prot. n. 28979 rilasciata per l'area individuata in premessa ed evidenziata dalla planimetria allegata alla richiesta.
- la richiesta di emissione di ordinanza, pervenuta con protocollo n. 2024/28435 del 10/04/2024, per la modifica della viabilità, presentata da Urban Gianantonio, amministratore unico e legale rappresentante della Ditta URBAN COSTRUZIONI S.R.L., con sede a JESOLO (VE) in PIAZZA FABRIZIO DE ANDRE', 1;

**Ritenuto** di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione, considerato anche il passaggio del TPL;

**Visto** gli artt. 1, 5, 7, 20, 21, 158 e 159 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 (Codice della Strada) e del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.);

**O R D I N A**

- 1) Che dalla **data di pubblicazione** della presente ordinanza sino alle ore **24:00** del **30/04/2024**, la circolazione veicolare sul tratto interessato da perimetrazione di cantiere, così come individuato in premessa, sia opportunamente regolamentata: vietata, deviata, resa a senso unico di marcia o alternato, regolato da movieri o da impianto semaforico, secondo le esigenze del caso e per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle opere. La sosta potrà essere vietata con rimozione dei veicoli a spese degli inadempienti;
- 2) La **presenza**, durante il periodo di operatività del cantiere, **di almeno un moviere che coordini le precedenza nell'area di intersezione tra via Olanda e via Leida**, al fine soprattutto di evitare pericoli per la circolazione nelle fasi di immissione da quest'ultima via;

- 3) L'**arretramento**, durante il periodo di inattività del cantiere, **dell'occupazione sino agli stalli di sosta ivi presenti**, con conseguente allargamento del corridoio veicolare e ripristino di regolare doppio senso di circolazione su via Olanda. **Non dovrà darsi seguito a tale prescrizione nel caso in cui, per oggettive motivazioni di sicurezza e/o predisposizione dell'area di cantiere, l'arretramento risulti inattuabile o eccessivamente gravoso;**
- 4) Che il **traffico pedonale** in transito sul marciapiede interrotto sia deviato, con adeguata segnaletica, sul marciapiede opposto lungo i due attraversamenti pedonali posti in prossimità dell'area di cantiere;
- 5) che la **visibilità notturna** della segnaletica e del cantiere sia assicurata - art. 36 D.P.R. 495/92;
- 6) che altresì è fatto obbligo, a carico della ditta esecutrice dei lavori, di installare apposita **segnaletica di preavviso della parziale o totale chiusura** della sede stradale, in corrispondenza dei nodi di traffico maggiormente importanti e che siano chiaramente segnalati, alle prime intersezioni utili, i percorsi alternativi e le deviazioni.
- 7) che dovrà essere garantita la circolazione dei veicoli, eccetto durante le attività indifferibili o che per loro natura potrebbero rendersi pericolose per la mobilità urbana e con pregiudizio alla sicurezza stradale;
- 8) che dovranno altresì essere **assicurati i diritti di accesso ai frontisti, domicilianti e residenti** e il transito dei veicoli dei mezzi di soccorso o di emergenza, e di servizio per il trasporto del R.S.U;

La ditta esecutrice dei lavori, avrà cura di installare e mantenere perfettamente efficiente la segnaletica occorrente, a norma del D.lgs. 285/92, del D.P.R. 495/92, del disciplinare tecnico - segnaletica temporanea, di cui al D.M. 10/7/2002 e successive modifiche e/o integrazioni - norme correlate e ad ottemperare a quanto previsto dal D. Interministeriale del 4/3/2013 in relazione all'articolo 161, comma 2-bis, del D.lgs. n. 81/2008, aggiornate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 (Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare).

Altresì è fatto obbligo a carico della ditta esecutrice dei lavori, di installare apposita segnaletica di preavviso di lavori in corso, restringimento della carreggiata e quanto altro necessario ai fini della sicurezza della circolazione o in alternativa, disciplinare la stessa utilizzando dei movieri dotati dei prescritti dispositivi di segnalazione e che siano chiaramente segnalati, alle prime intersezioni utili, i percorsi alternativi e le deviazioni.

La disciplina della circolazione veicolare e pedonale durante l'esecuzione dei lavori avverrà sempre in ragione di sicurezza per l'incolumità dei cittadini, mentre eventuali disagi creati dovranno essere ridotti al minimo indispensabile e la ditta interessata provvederà, con propri mezzi, a garantire una corretta e puntuale informazione ai residenti nella zona interessata dai lavori.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

La presente ordinanza potrà essere prorogata a seguito di motivata richiesta.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO  
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.